

N. R.G. /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. /2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso dall'Avv.
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

PARTE ATTRICE OPPONENTE

Contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_1), e per essa quale procuratore
speciale Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), rappresentata e difesa dagli avv.ti
e, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice opponente (come da foglio di p.c. del 14/10/2025)

“NEL MERITO

dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. del 31 agosto 2023 notificato il 25 settembre 2023, dichiarando che nulla è dovuto dal signor Parte_1 nei confronti

di Controparte_1 on ogni motivazione in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio oltre accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”

Conclusioni di parte convenuta opposta (come da comparsa del 29/12/2023)

“In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per

l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023 del [redacted] RG [redacted] /2023 emesso dal Tribunale di Torino.

In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. [redacted] Parte_1 al pagamento in favore della società [redacted] Controparte_1 CP [redacted] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, [redacted] Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] /2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 31/08/2023, notificato in data 25/09/2023.

Con il ricorso depositato in sede monitoria, in data 8/04/2023, [redacted] Controparte_1 aveva chiesto, quale cessionaria del credito da [redacted] CP_4 ingiungersi all'odierno opponente la somma di € 82.214,29, oltre interessi e spese della procedura, somma derivante da tre contratti stipulati con l'originaria creditrice e in particolare:

- contratto di prestito personale “[redacted]” n. [redacted], stipulato il 15/02/2017, pari a € 49.105,00, con residuo debito pari a € 42.378,30 (cfr. doc. 12 fasc. monitorio);
- contratto di prestito personale “[redacted]” n. [redacted], stipulato il 14/06/2017, pari a € 34.127,47 con residuo debito pari a € 35.166,93 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio);
- contratto di conto corrente n. [redacted] con residuo debito pari € 23,17.

Con l'atto di opposizione l'attore ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di [redacted] Controparte_1 qualificatasi cessionaria di un portafoglio di crediti individuabili in blocco da [redacted] CP_4 in virtù di un accordo quadro del 17/06/2021, modificato nell'aprile del 2022 e concluso in data 22/09/2022, non essendo provata l'inclusione nel perimetro della cessione dei crediti oggetto d'ingiunzione.

Nel merito, l'attore ha eccepito il difetto dei poteri di rappresentanza di [redacted] CP_2 (procuratrice di [redacted] Controparte_1 identificata quale “special servicer”, non risultando questa iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB e non potendo, dunque, svolgere servizi di riscossione dei crediti oggetto di causa, derivanti da finanziamenti. Inoltre, secondo l'attore, l'unico soggetto terzo individuabile quale servicer, sulla base di quanto comunicato nell'estratto in G.U. depositato da parte opposta, è la [redacted] Controparte_5, mentre in tale estratto non è presente alcun riferimento a [redacted] CP_2

Infine, l'attore, ha lamentato la mancata prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito già facente capo ad [redacted] CP_4, dal momento che il rapporto contrattuale contraddistinto da NDG [redacted], posto da controparte a fondamento della

propria domanda monitoria, non è rappresentato esclusivamente dai rapporti giuridici rappresentati nei documenti prodotti da controparte nei documenti contrattuali depositati e, comunque, nei rapporti ai quali sono riferiti i saldaconto certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B., che, secondo l'attore, non rappresenterebbero in maniera veritiera i rapporti di debito-credito intercorsi tra le parti originarie.

In particolare, l'opposta si sarebbe limitata a documentare esclusivamente gli ultimi due rapporti contrattuali formalizzati, e precisamente:

- contratto n. _____, stipulato il _____, per una somma finanziata di € 49.105,00 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), di cui venivano trattenuti dalla Banca € 41.105,00 per l'estinzione di un precedente rapporto contrattuale intercorso con CP_4 e non documentato;
- contratto n. _____, stipulato il _____, per una somma finanziata di € 34.127,47 (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), il cui importo veniva (nella sostanza) integralmente trattenuto dalla Banca per l'estinzione di precedenti rapporti contrattuali intercorsi con CP_4 e non documentati.

L'opponente, qualificato in termini di collegamento negoziale il rapporto fra i finanziamenti ottenuti in vista dell'estinzione di posizioni debitorie pregresse e i finanziamenti, stipulati fra le stesse parti, da cui tali debiti erano derivati, ha sostenuto che la causa tipica del contratto di finanziamento sarebbe, in tal caso, in concreto integrata da quella di consolidamento dei precedenti finanziamenti. Da tale premessa discenderebbe, secondo parte attrice, che parte convenuta opposta avrebbe dovuto allegare e provare gli ulteriori (tre) rapporti coinvolti nella concreta vicenda, costituenti parimenti titolo dei crediti azionati. Ciò, secondo l'attore, tanto più laddove il rapporto, come in questo caso, si sia instaurato tra la banca, professionista, ed un consumatore, imponendosi la verifica del rispetto della disciplina consumeristica vigente a livello nazionale ed euro-unitario, anche alla luce delle indicazioni offerte dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 06/04/2023.

La convenuta, invece, non ha evidenziato la causa solutoria dei due finanziamenti e nulla ha riferito, né provato del titolo dei debiti consolidati e del rispetto della disciplina di tutela del consumatore.

In data 29/12/2023 si è costituita l'opposta chiedendo, preliminarmente la provvisoria esecutività del decreto e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha reiterato i motivi relati al difetto di legittimazione attiva della cessionaria e al difetto in capo alla procuratrice della stessa dei poteri di gestione dei crediti oggetto della cessione in sede stragiudiziale e giudiziale.

Quanto alla mancanza di prova, nel merito, circa il credito oggetto di causa, l'opponente ha ribadito che la convenuta, intendendo dimostrarne l'esistenza, avrebbe dovuto specificare le ragioni in forza delle quali parte dell'importo oggetto dei contratti di

finanziamento non sono stati corrisposti né sono stati messi a sua disposizione del mutuatario, nonostante la natura reale del contratto di mutuo, precisando che l'eccezione non implica l'accertamento in via principale della natura e della validità dei contratti stipulati con CP_4, ma soltanto della mancanza della prova circa l'esistenza e l'entità del credito azionato in sede monitoria e chiedendo in subordine - solo per il caso in cui si ritenesse che l'accertamento richiesto dall'attore riguardi la declaratoria in via principale della nullità dei contratti stipulati con CP_4 da cui originavano i rapporti estinti con la provvista derivante dai finanziamenti oggetto di giudizio - la chiamata in causa della Banca per la pronuncia nei confronti della stessa di sentenza facente stato.

Con ordinanza del 24/04/2024 il Giudice ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto per carenza probatoria in ordine alle somme chieste in restituzione al correntista.

La causa, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, è stata assegnata a questo Giudice in data 10/11/2025 ed è stata rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di memorie conclusive, all'udienza del 15.12.2025.

1.

L'opposizione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

1.1.

Va premesso, quanto all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di [...] Controparte_1 che, in virtù dei principi enunciati dalla Suprema Corte *“la legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite”* (cfr. Cass. 7776/2017).

Pertanto, *“l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione”* (cfr. Cass. 32814/2023).

Ciò chiarito, grava sul cessionario l'onere *“di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (cfr. Cass. 5857/2022).

Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, *“una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”* (cfr. Cass. 30207/2024).

Giova peraltro richiamare, al riguardo, che, *“in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé,*

ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverso tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario" (cfr. Cass. 17944/2023).

Pertanto, in linea di principio, in caso di contestazione da parte del debitore ceduto, il creditore cessionario che si afferma successore (a titolo universale o particolare) del cedente a seguito di un'operazione di cartolarizzazione *ex art. 58 TUB* non può limitarsi ad invocare la pubblicazione dell'avviso di cessione, ma è comunque onerato di provare la propria titolarità del credito, mediante dimostrazione dell'effettiva inclusione dello stesso tra quelli oggetto del trasferimento (cfr. Cass. 5617/2020).

Tale prova, però, si può raggiungere anche mediante il ricorso a presunzioni, purché gli elementi offerti siano gravi, precisi e concordanti *ex art. 2729 Cc.* L'indicazione contenuta nell'avviso di cessione può, dunque, consentire di ritenere dimostrata l'inclusione se la descrizione delle categorie di crediti ceduti sia sufficientemente specifica e supporti in modo univoco la conclusione.

Nel caso in esame **Controparte_1** ha affermato di essere titolare del credito, azionato in via monitoria, in forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17/06/2021, come modificato in data 15/04/2022, e di un atto di cessione di crediti concluso in data 22/09/2022.

Ha prodotto, a sostegno, copia della Gazzetta Ufficiale n. del 8/10/2022 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), contenente l'avviso della cessione di crediti tra **CP_4** (cedente) e **Controparte_1** cessionaria).

Ritiene il Tribunale che il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 8/10/2022 consenta di ritenere provata la titolarità dei crediti oggetto di causa in capo alla convenuta opposta.

Infatti, a p. 1 della copia della Gazzetta Ufficiale, allegata al ricorso monitorio (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), è chiaramente indicato che sono stati oggetto di cessione da **CP_4**

alla cessionaria “tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 giugno 2022 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito altri anticipi di varia natura, nonché dei crediti per il rimborso delle spese legali sostenute dal Cedente per il recupero degli stessi, che alla data del 26 settembre 2022 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con il cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del debito, e che alla data del 30 giugno 2022 soddisfacevano tutti i seguenti criteri:

- (i) originati da Controparte_4
- (ii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
- (iii) denominati in euro;
- (iv) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado;
- (v) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
- (vi) liberamente cedibili;
- (vii) in gestione a Controparte_4 o CP_6
- (viii) classificati come in “sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
- (ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott. Persona_1 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza n. , Repertorio numero - Raccolta numero , e ivi consultabile”.

La convenuta opposta ha allegato, senza specifica contestazione sul punto, l’estratto della lista dei crediti ceduti (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), in cui sono indicati i dati identificativi del cliente (NDG) e dei crediti (contratto di conto corrente n.), n. 2 contratti di mutuo rispettivamente n. pari a 42.378,30 e n. ; pari 35.166,93).

Con missiva datata 13/10/2022, inviata al debitore a mezzo raccomandata a/r n. , Controparte_2 aveva comunicato al predetto, contestualmente alla decadenza dal beneficio del termine, l’intervenuta cessione in data 26/09/2022 da Controparte_4 a Controparte_1 dei crediti vantati dalla cedente nei confronti dell’odierno opponente.

Il possesso di tutta la documentazione relativa al rapporto contrattuale, fonte del credito oggi in esame, costituisce ulteriore elemento presuntivo a conferma della titolarità di detto credito in capo alla Controparte_1 e, quindi, della riconduzione di detto credito fra quelli oggetto di cessione in blocco.

Valutando, dunque, unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. e la documentazione prodotta dalla società opposta, risulta dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla convenuta opposta, con conseguente infondatezza della sollevata eccezione che merita, pertanto, di essere rigettata.

1.2.

Per quanto concerne il potere di rappresentanza in capo a **CP_2** che agisce nel presente giudizio quale procuratrice speciale di **Controparte_1** le censure sollevate da parte opponente appaiono infondate alla luce della documentazione prodotta in atti, da cui emerge in modo pacifico e inequivoco la legittima investitura di **CP_2** quale mandataria e rappresentante sostanziale e processuale del creditore **[...]** **CP_1**

E' documentato che in data 25/05/2021, con atto a rogito del Notaio **Persona_2**, in Milano, Rep. n. **}- n°** Serie (cfr. doc. 3 fasc. monitorio), **[...]** **CP_1** ha conferito apposita procura speciale, recante l'attribuzione di amplissimi poteri in ordine alla gestione, riscossione e tutela giudiziale dei crediti.

Tra le facoltà conferite espressamente, la procura include i poteri di:

- i) *riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre de crediti dei quali la Società è e diverrà titolare e diritti collegati, nonché ii) gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti (cfr. p. 7 doc. 3 fasc. monitorio).*

Tra i poteri conferiti da **Controparte_1** alla propria procuratrice, vi sono anche quelli di:

- m) *agire e resistere, anche ai sensi degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa [...]; s) conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito [...]; z) compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del **Parte_2** nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 del codice civile.*

Anche se, dunque, dall'avviso di cessione in G.U. fosse stata data notizia ai debitori della nomina, in via generale, di altro soggetto come *servicer*, come ritiene l'opponente, la procuratrice speciale **CP_2** risulta essere stata fornita, per quanto qui rileva, dei necessari poteri di gestione sostanziale del credito e di tutela

in via processuale sulla base di procura speciale in atti (il cui eventuale contrasto con il parallelo conferimento di poteri a soggetti terzi non sarebbe idoneo a renderla nulla o di per sé inefficace e, pertanto, esulerebbe in ogni caso dal presente giudizio).

Merita condivisione, poi, l'orientamento della Corte di cassazione (ordinanza n. 7243/2024) secondo cui *“il conferimento dell'incarico di recupero crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 della l. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”*.

Ne deriva, pertanto, che dovrà ritenersi legittima l'attività di riscossione esercitata dallo *special servicer* o dal *sub servicer* anche in assenza dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, carenza che non incide sul legittimo conferimento dei poteri di rappresentanza al procuratore speciale.

1.3.

Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, neppure il motivo relativo al difetto di prova circa il titolo del credito azionato possa trovare accoglimento.

Va premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario.

Ne consegue, in merito all'onere della prova, che spetta all'istituto bancario, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare il titolo del credito azionato in via monitoria, mentre spetta al cliente, attore opponente, dimostrare l'avvenuta estinzione tramite pagamento o per altra causa.

Parte convenuta opposta, sia pure con allegazione scarna, meglio chiarita dalle produzioni documentali (contratti e certificazioni *ex art. 50 TUB*), ha azionato in sede monitoria un credito derivante:

- dal finanziamento N. _____ di cui al contratto doc n. 8 fascicolo monitorio, comprovato anche dal partitario (**doc. n 5**) corrispondente all'estratto conto 50 Tub di cui al doc. n. 12 fascicolo monitorio, per € 42.378,30, oltre interessi di mora al 31.1.2023;
- dal finanziamento N. _____ di cui al contratto doc. n. 9 fascicolo monitorio, comprovato anche dal partitario (doc. n. 6) corrispondente all'estratto conto 50

Tub di cui al doc. n. 13 fascicolo monitorio per € 35.166,93, oltre interessi di mora al 31.1.2023;

- dal saldo negativo di conto corrente, per cui, tuttavia, il decreto ingiuntivo non è stato concesso, non essendo stato prodotto il relativo contratto.

Il credito, in tali termini, è supportato da idonea prova, risultando dagli atti (e non essendo, comunque, contestati) la stipula dei due contratti in esame (docc. n. 6 e 9 fasc. monitorio) nonché la comunicazione di recesso e avvenuta decadenza dal beneficio del termine alla data del 13/10/2022 (cfr. doc. 14 fasc. monitorio).

Parte opponente, poi, non ha negato di essersi resa inadempiente rispetto all'obbligazione restitutoria, nei termini indicati da controparte nella documentazione prodotta.

Secondo l'attore, tuttavia, la convenuta opposta non avrebbe soddisfatto l'onere, sulla stessa gravante, di provare il titolo del credito azionato e la legittimità delle proprie pretese creditorie, anche alla luce della disciplina consumeristica, non avendo dedotto né prodotto alcunché in ordine alle posizioni debitorie consolidate tramite la provvista fornita dai finanziamenti oggetto.

Dalla lettura dei contratti di prestito personale rispettivamente del 15/02/2017 e del 14/06/2017, infatti, emerge la volontà delle parti di destinare le somme finanziate alla estinzione dei rapporti derivanti da pregressi finanziamenti precedentemente concessi da CP_4 oltre che all'acquisto della disponibilità di liquidità.

In particolare, dal contratto n. [redacted] del 15/02/2017 risulta, alla voce "destinazione d'uso", l'indicazione "*consolidamento+liquidità*" e l'avvenuta destinazione al primo uso in particolare di € 41.105,00 con accredito sul conto corrente del mutuatario di € 8.000.

Dal contratto n. [redacted] del 14/06/2017 per € 34.127,47 risulta, alla voce "destinazione d'uso", l'indicazione "*consolidamento+liquidità*" e l'avvenuta destinazione al primo uso sostanzialmente dell'intero importo finanziato, con accredito sul conto corrente del mutuatario della somma di € 1,00.

Dagli estratti conto prodotti dalla convenuta opposta risultano sia il consolidamento dei debiti pregressi - la cui rata mensile gravava sul conto corrente ed è stata sostituita, in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto di causa, da quelle relative ai rapporti derivati dai nuovi finanziamenti - sia gli accrediti sul conto corrente, alle date di stipula dei contratti, delle somme residue.

In particolare, dal 20.3.2021 la rata relativa al finanziamento n. [redacted] di € 595,73 non compare più negli estratti conto, mentre compare la rata (numero 1) relativa al finanziamento n. [redacted] di € 570,47; dal 21.8.2017 non compaiono più le rate relative al finanziamento n. [redacted] di 147,08 e al finanziamento n. [redacted] di € 297,59, mentre compare la rata (numero 1) relativa al finanziamento n. [redacted] di € 413,58.

L'attore sostiene che l'estinzione dei rapporti precedenti integrerebbe la causa concreta dei mutui di cui si discute e che, pertanto, il creditore avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza e l'entità dei debiti consolidati e la legittimità dei relativi titoli, anche quanto al rispetto della disciplina consumeristica e all'assenza nel relativo regolamento contrattuale di clausole vessatorie. Difetterebbe, inoltre, in caso di finanziamento destinato all'estinzione di posizioni debitorie del medesimo mutuatario verso il medesimo mutuante, l'erogazione di tutta o parte della somma finanziata, con la conseguenza che il contratto di mutuo, avente natura reale, neppure potrebbe dirsi perfezionato.

I suddetti assunti, tuttavia, non sono condivisibili, alla luce dei chiarimenti forniti dalla più recente giurisprudenza.

Cass., SS.UU., n. 5841/2025, esaminando e risolvendo il contrasto precedentemente manifestatosi sulla questione *“se il c.d. mutuo solutorio - vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi - possa oppure no effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido”*, ha così argomentato e deciso: *“2. ... Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.*

Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella "disponibilità giuridica" del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituire il tantundem”.

Evidenziato che proprio sul concetto di "disponibilità giuridica" delle somme erogate si concentra il problema giuridico da risolvere nel caso del mutuo solutorio, in conseguenza dell'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate da cui nasce il dubbio *“se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo”*, le Sezioni Unite hanno evidenziato che se *“di ri-appropriazione si tratta per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella "disponibilità giuridica" del mutuatario.*

Tale nozione ha riguardo all'effetto giuridico rappresentato dal mutamento delle disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario e del complessivo assetto delle stesse e non può dubitarsi che tale effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell'accredito.

6. È certo poi che l'accredito sul conto di per sé in altro non consiste, né potrebbe consistere, se non in una operazione contabile, ma nulla autorizza a svalutare tale nozione come sinonimo di operazione fittizia o apparente, valendo piuttosto a rappresentare semanticamente nel contesto considerato una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante.

Non può dunque costituire argomento spendibile il rilievo che l'operazione si risolve in una annotazione contabile (come anche nella specie attestato dalla sua qualificazione in estratto conto come "operazione di giro").

Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 2022, cit.), "sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla "natura tipologica" del contratto di mutuo, riducendosi ad una "partita contabile", è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi *solutio* si riduce ad una "partita contabile", come ad es., il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal".

Tutti questi atti solutori si sostanziano in una mera annotazione contabile o, al limite, in una delegatio solvendi".

La Suprema Corte ne ha tratto la conseguenza che "con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile".

Ulteriore conseguenza è che il c.d. mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha "una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo".

Non si tratta, in particolare, di un mutuo di scopo, nel quale "una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n. 26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale". Tutto ciò, infatti, "non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò -come detto- non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.

9. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.

Come ha evidenziato Cass. n. 23149 del 2022, componendosi il patrimonio di ogni soggetto di beni materiali, beni immateriali e crediti, chi usa il denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa.

Ne deriva, per converso, che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata, uno "spostamento di denaro" deve essersi necessariamente verificato.

Peraltro, anche dal punto di vista pratico, l'opinione qui respinta manifesta la sua debolezza.

Nella prassi, infatti, avviene spesso che l'operazione in esame sia accompagnata non solo, o non tanto, dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali.

In tutti questi casi, appare evidente l'eccentricità dell'operazione, complessivamente intesa, rispetto ad un mero pactum de non petendo".

Infine, le Sezioni Unite hanno escluso che vi siano ragioni che "possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale.

La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)", salva, naturalmente, la valutazione di profili, nella concreta operazione compiuta, di frode ai creditori o di anomalia nei pagamenti, rilevanti in ogni caso unicamente "sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018)".

Alla luce dei suddetti principi, non è condivisibile l'affermazione di parte attrice secondo cui la destinazione degli importi finanziati a estinzione di precedenti debiti avrebbe integrato la causa dei mutui, rimanendo essa, invece, confinata nell'ambito dei meri motivi.

La Suprema Corte ha espressamente precisato che anche la "previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determinati" non determina una modifica del tipo contrattuale, "costituendo essa una semplice

esteriorizzazione dei motivi del negozio” e che “la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune”.

Nella specie sono stati conclusi ordinari contratti di finanziamento personale, in cui il mutuatario non ha assunto alcun obbligo di porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dello scopo finanziato. L’indicazione circa la destinazione delle somme nei contratti è discesa dalla volontà di confermare la natura di prestito personale dei due finanziamenti e dalla esigenza di individuare sin dalla stipula l’ammontare delle somme da accreditarsi sul conto corrente, per massima trasparenza nei confronti del mutuatario (consumatore).

Né può darsi rilievo alla circostanza che, mentre nel caso esaminato dalla su menzionata sentenza l’estinzione dei debiti pregressi del mutuatario era avvenuta mediante accredito del finanziamento sul conto corrente, accredito che aveva immediatamente determinato il ridursi del saldo negativo del conto per somma corrispondente, nella specie le somme finanziate non sono state destinate a ripianamento di un saldo in rosso del conto corrente ma a estinzione di mutui precedentemente stipulati, evidentemente sulla base di separate e ulteriori istruzioni fornite dal mutuatario alla banca, necessarie quantomeno all’individuazione, in ciascuna occasione, del finanziamento che intendeva anticipatamente estinguere.

Le Sezioni Unite hanno individuato, secondo le particolarità del caso esaminato, nell’accredito in conto corrente l’operazione con cui era stata attribuita al mutuatario la disponibilità giuridica della somma, sottolineando chiaramente che il presupposto è integrato anche se detto accredito si risolve in una mera annotazione della posta positiva sul conto, da cui per ciò stesso discendono l’azzeramento o la riduzione del saldo debitorio. In tali casi non vi è alcun passaggio dispositivo ulteriore – rispetto alla pattuizione che la somma erogata venga versata sul conto in questione – al quale possa attribuirsi il carattere di una disposizione “effettiva” della somma, tale per cui il mutuatario avrebbe potuto diversamente destinarla, in concreto e in modo materiale.

E’ ripetutamente evidenziato, nella sentenza, che l’effettività della messa a disposizione della somma in favore del mutuatario discende dal fatto che, conformemente all’intento di quest’ultima, essa esca dalla disponibilità della banca, il cui patrimonio risulta per ciò corrispondentemente ridotto, per entrare in quello del mutuatario, il cui patrimonio risulta corrispondentemente e realmente incrementato per pari importo, tramite la riduzione o l’eliminazione di voci passive.

Nel caso in esame non solo tale effetto si è senza dubbio realizzato, ma ciò è avvenuto non attraverso una semplice operazione contabile, bensì attraverso il collaterale atto dispositivo del mutuatario, rilevante benchè contestuale alla stipula del finanziamento, per l’estinzione prima di uno dei tre finanziamenti pregressi, poi dei due residui in essere con la banca, assimilabile a una *delegatio solvendi* (cui la Suprema Corte, come sopra richiamato, ha fatto espresso riferimento in alternativa all’accredito) mediante utilizzo della provvista creata dal finanziamento.

A maggior ragione, dunque, nel caso in esame deve concludersi che i due mutui si siano regolarmente perfezionati e che l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario sia rimasto estraneo alla causa degli stessi.

Tanto dimostrato, non è necessario che parte creditrice fornisca prova anche della sussistenza dei debiti estinti o ne dimostri la legittimità. Sarebbe spettato, semmai, all'opponente, intendendo dimostrare di aver pagato un debito in realtà inesistente o esistente in minor misura (anche, eventualmente, in conseguenza dell'imposizione nei confronti del consumatore di clausole da dichiararsi vessatorie), attivarsi – nei confronti del soggetto legittimato – per il relativo accertamento e per la conseguente tutela, ferma rimanendo l'avvenuto perfezionamento dei due mutui oggetto del presente giudizio e la loro regolare esecuzione da parte del mutuante.

1.4.

E' necessario, infine, rilevare che il giudice della fase monitoria ha dato atto di avere esaminato le clausole dei contratti in esame, escludendone l'abusività, e che nessun profilo diverso e ulteriore è stato sollevato al riguardo dall'opponente, né emerge dalla disamina dei contratti.

Infine, quanto all'eccepita mancata produzione del piano di ammortamento, la contestazione appare infondata poiché la produzione del piano di ammortamento non è imposta dalla normativa vigente. La sezione del TUB dedicata al "credito ai consumatori" (artt. 121 e ss.) non prescrive la consegna al cliente del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto. Si rammenta che la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito

ove i requisiti costitutivi dell'obbligazione restitutoria risultino dalla chiara previsione contrattuale. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto né la produzione di tale atto sia indispensabile per ritenere provati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutate (Cass. n. 26426/2017; Cass 12922/2020).

2.

L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

Ai sensi dell'art. 653, 1° comma, c.p.c., se l'opposizione è rigettata con sentenza (passata in giudicato o) provvisoriamente esecutiva *"il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva."*

Con la presente sentenza deve quindi disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 654 c.p.c.

3.

Le spese della presente fase di opposizione possono essere integralmente compensate, tenuto conto della diversità di orientamenti esistente su questione dirimente nel

presente giudizio e la pronuncia di sentenza da parte delle Sezioni Unite sopravvenuta solo in corso di giudizio.

PQM

il Tribunale di Torino, Sez. I civile, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo:

- 1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ... /2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 31.8.2023, e lo dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- 2) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione.

Torino, 12 gennaio 2026

Il Giudice

dr.ssa Annalisa Boido

Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP Dott.ssa Jennifer Di Maggio

